

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) il 28 maggio 2020 — B Oy

(Causa C-223/20)

(2020/C 262/23)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein hallinto-oikeus.

Parti

Ricorrente: B Oy

Convenuto: Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 4 della direttiva 92/83/CEE ⁽¹⁾ debba essere interpretato nel senso che uno Stato membro, il quale applichi le aliquote ridotte di accisa alla birra prodotta da piccole birrerie indipendenti ai sensi di tale disposizione, sia tenuto altresì ad applicare la disposizione sulla tassazione congiunta delle piccole birrerie di cui all'articolo 4, paragrafo 2, seconda frase, della direttiva stessa, ovvero se l'applicazione di tale ultima disposizione sia demandata al potere discrezionale dello Stato membro interessato.
- 2) Se l'articolo 4, paragrafo 2, seconda frase, della direttiva 92/83/CEE abbia un effetto diretto.

⁽¹⁾ Direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche (GU 1992, L 316, pag. 21).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Augstākā tiesa (Senāts) (Lettonia) il 4 giugno 2020 — SIA Sātiņi-S / Lauku atbalsta dienests

(Causa C-234/20)

(2020/C 262/24)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Augstākā tiesa (Senāts)

Parti nel procedimento principale

Ricorrente in cassazione: SIA Sātiņi-S

Altra parte: Lauku atbalsta dienests

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 30, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 ⁽¹⁾ del Consiglio, debba essere interpretato nel senso che i terreni torbosi sono completamente esclusi dalle indennità Natura 2000.
- 2) In caso di risposta negativa alla prima questione, se nelle zone agricole o forestali siano compresi i terreni torbosi.

- 3) In caso di risposta negativa alla prima questione, se l'articolo 30 del regolamento n. 1305/2013 debba essere interpretato nel senso che uno Stato membro può escludere completamente i terreni torbosi dalle indennità Natura 2000 e che tali disposizioni nazionali sono compatibili con la finalità compensativa di tali indennità stabilita dal regolamento n. 1305/2013.
- 4) Se l'articolo 30 del regolamento n. 1305/2013 debba essere interpretato nel senso che uno Stato membro può limitare i pagamenti del sostegno per le zone Natura 2000 prevedendo il sostegno solo a fronte del vincolo imposto a un determinato tipo di attività economica, come, ad esempio, nelle zone forestali, solo alle attività di silvicoltura.
- 5) Se l'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento n. 1305/2013, in combinato disposto con l'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, debba essere interpretato nel senso che una persona, facendo valere i propri progetti per una nuova attività economica, ha diritto a un'indennità Natura 2000 se, quando ha acquistato il bene, era già a conoscenza dei vincoli cui questo era soggetto.

(¹) GU 2005, L 277, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Augstākā tiesa (Senāts) (Lettonia) il 5 giugno 2020 — SIA Sātiņi-S/ Dabas aizsardzības pārvalde

(Causa C-238/20)

(2020/C 262/25)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Augstākā tiesa (Senāts)

Parti

Ricorrente: SIA Sātiņi-S

Altra parte nel procedimento: Dabas aizsardzības pārvalde

Questioni pregiudiziali

- 1) Se il diritto a una giusta indennità in ragione della limitazione del diritto di proprietà garantito dall'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea consenta che l'indennizzo concesso da uno Stato per le perdite provocate all'acquacoltura in una zona della rete Natura 2000 da uccelli protetti ai sensi della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (¹), sia significativamente inferiore alle perdite effettivamente subite.
- 2) Se l'indennizzo concesso da uno Stato per le perdite provocate all'acquacoltura in una zona della rete Natura 2000 da uccelli protetti ai sensi della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, costituisca un aiuto di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- 3) In caso di risposta affermativa alla seconda questione, se il limite di EUR 30 000 dell'aiuto «de minimis» di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura (²), si applichi a un indennizzo come quello controverso nel procedimento principale.

(¹) GU 2010, L 20, pag. 7.

(²) GU 2014, L 190, pag. 45.